



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 281 del 01/10/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RICERCA ONCOLOGICA (ISPRO) IN AMBITO DI TECNICHE SUL TRASFERIMENTO GENICO – approvazione schema convenzione		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Manola Turci 
	Estensore	Mario De Pascale 
ALLEGATI N.		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 16/10/2020

Pubblicato a norma di Legge il 01 OTT. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il 01 OTT. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera DG n. 150 del 31.05.2018 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13.01.2020 di riforma dell'organizzazione di Istituto;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

Premesso che:

- in base all'art. 4 della Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 l'ISPRO svolge attività di promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
- nel perseguimento della propria missione l'ISPRO partecipa a collaborazioni scientifiche stipulando convenzioni e contratti in materia di studio e ricerca con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e stranieri;

vista la Convenzione tra ISPRO e Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici del CNR (di seguito ICCOM) per la collaborazione triennale in ambito del trasferimento genico in scadenza il 07/10/2020, in cui ISPRO è subentrato all'Istituto Toscano Tumori in forza della Legge Regionale 74/2017 sopracitata;

vista la nota di posta certificata del 27.02.2018 di ICCOM in cui si accetta il subentro di cui al punto precedente;

preso atto della richiesta di rinnovo della convenzione da parte del dott. Rosario Notaro f.f. direttore della S.C. Core Research Laboratory di questo Istituto;

acquisita l'approvazione del Direttore Sanitario alla richiesta di rinnovo prot. interno 3130 del 25/09/2020

acquisita la disponibilità di ICCOM al rinnovo triennale della Convenzione agli stessi termini della precedente mediante posta certificata 31/07/2020 da parte del direttore ICCOM Dr. Francesco Vizza prot. Ispro 3133 del 25/09/2020


rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascun per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'ISPRO e l'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM) del CNR avente ad oggetto la collaborazione nell'ambito di ricerca del trasferimento genico, allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE


(Prof. Gianni Amunni)

01 OTT. 2020

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Core Research Laboratory ISPRO;
S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;
SC Attività Tecnico Amministrative ISPRO
Settore Attività Supporto Ricerca ISPRO;

Elenco degli allegati

Allegato A Schema di convenzione CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RICERCA ONCOLOGICA (ISPRO) IN AMBITO DI TECNICHE SUL TRASFERIMENTO GENICO pagg. 6

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RICERCA ONCOLOGICA (ISPRO) IN AMBITO DI TECNICHE SUL TRASFERIMENTO GENICO.

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (P. IVA 05872050488; C.F. 94158910482), di seguito indicato anche come ISPRO, con sede in Firenze, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, legalmente rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, nato a S. Giovanni V.^{oo} il 06/08/1954, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Generale dell'Istituto medesimo;

E

L'Istituto di Chimica dei Composti Organometalli del CNR (P. IVA02118311006 e C.F. 80054330586), di seguito ICCOM CNR, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano n. 10, legalmente rappresentato dal Dr. Francesco Vizza, nato il 07/04/1957, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in veste di Direttore dell'Istituto, in virtù dei poteri a lui conferiti;

PREMESSO CHE:

Con lettera prot. ISPRO 1933/2020 il Direttore prof. Gianni Amunni richiedeva il rinnovo della collaborazione triennale tra ISPRO e ICCOM nell'ambito del trasferimento genico, con scadenza prevista per il 07/10/2020;

Con lettera prot. ICCOM 1676 del 31/07/2020 il Direttore Dr. Francesco Vizza notificava assenso alla richiesta di ISPRO esprimendo reciproco interesse alla collaborazione mettendo a disposizione proprio personale qualificato;

L'art. 15 della L. 241 del 1990 e s.m.i. prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (conferenze dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 Il presente accordo sarà disciplinato e condotto, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dalle disposizioni contenute nella convenzione di cui sopra, nel rispetto:

- della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

ART. 3 L'ICCOM assicura ad ISPRO la collaborazione di personale qualificato in servizio presso ICCOM di Sesto Fiorentino nell'ambito delle ricerche condotte sulla patogenesi di neoplasie (patologie clonali ematologiche e il carcinoma prostatico) usando le tecniche del trasferimento genico in sistemi cellulari e in modelli murini.

ART. 4 Le attività oggetto del presente atto saranno svolte presso la S.C. Core Research Laboratory (CRL) di ISPRO che assume l'obbligo di mettere a disposizione i locali, le attrezzature necessarie ed i servizi per l'espletamento delle stesse.

L'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta dal personale individuato all'interno dell'orario di servizio dovuto al CNR secondo le esigenze specifiche dell'attività di ricerca.

Il CNR ha a proprio carico il trattamento giuridico ed economico del personale messo a disposizione ai sensi del vigente CCNL.

L'ISPRO si impegna a rimborsare ad ICCOM le eventuali spese sostenute dal suddetto personale per partecipazione a convegni, stage, congressi e simili, relativi all'attività di ricerca in collaborazione con la S.C. Core Research Laboratory, nella misura stabilita per i dipendenti dell'Istituto (ISPRO) attraverso il rimborso al CNR previa emissione di nota di debito.

ART. 5 Le parti hanno la facoltà di pubblicare le conoscenze, i risultati derivanti dallo svolgimento dei progetti di interesse comune, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e sui diritti d'autore. I

brevetti di invenzione, i lavori scientifici, le comunicazioni a congressi e quanto altro in cui il personale del CNR dovesse comparire tra gli autori dovranno indicare per esteso la sua affiliazione all'ICCOM.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolta in collaborazione appartiene congiuntamente al CNR e all'ISPRO, salvo diverse pattuizioni per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e fatti salvi diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività di ricerca.

ART. 6. ISPRO, in relazione all'attività svolta nelle proprie strutture, ai sensi della presente convenzione, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri. Le Parti promuovono azioni di cooperazione e coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l'ISPRO, per quanto concerne i locali in uso presso il padiglione "Cubo" di viale Pieraccini n. 6, dovranno attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e protezione sanitaria.

I lavoratori dipendenti dell'ICCOM devono attenersi in materia alle norme e regolamenti dell'ISPRO.

Il Direttore della Struttura inoltre dovrà informare il personale del CNR operante presso la S.C. Core Research Laboratory sui rischi specifici presenti nella sua struttura, affidandone l'inserimento e tutoraggio a proprio delegato con particolare riferimento alle sostanze pericolose da manipolare e ai DPI da utilizzare. Il Direttore della Struttura dovrà inoltre informare la stessa delle procedure aziendali attinenti alla specifica attività, nonché quelle di salute e sicurezza sul rischio biologico, sugli antitumorali, in caso di maternità, e quelle di specifico interesse, quali emergenze e urgenze cliniche, radiazioni ionizzanti, sistemi di sicurezza nei padiglioni, gestione rifiuti, attraverso consegna o informazione attestata.

In caso di evento pericoloso per persona o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella procedura da seguire in caso di emergenza dell'ISPRO.

In caso di infortunio deve essere avvisato immediatamente il Responsabile della Struttura Core Research Laboratory e deve essere adottato quanto previsto nella procedura dell'ISPRO per l'infortunio a rischio biologico.

ART. 7 Il personale afferente al CNR, nell'espletamento dell'attività in convenzione, è assicurato all'I.N.A.I.L. per il rischio di infortuni, compresi gli spostamenti da un Presidio all'altro, secondo la vigente normative.

Il Personale afferente al CNR, è coperto della polizza CNR di assicurazione della responsabilità Unipol SAI n° 1/53847/177/747110879/9, salve le esclusioni espressamente menzionate,

ART. 8 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

ART. 9 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali l'accordo è stato adottato o si ritenesse opportuno rivedere i termini della convenzione, le parti procederanno di comune intesa.

Fatto salvo il recesso anticipato riconosciuto ad entrambe le parti, da comunicarsi da un Ente all'altro con preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata.

Le parti possono rinnovare la convenzione con nuovo atto previa comunicazione di una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza della presente.

ART. 10 I Professionisti impegnati nell'attività di cui al presente accordo:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013,

- rispettano le misure previste della vigente normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dei Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n. 190/2012 e D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.aa.), nonché dei Codici etici e di comportamento delle Aziende Parti,
- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 11 ICCOM è tenuta a fornire ad ISPRO tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

ART. 12 Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. lg.vo 104/20140 e s.m.i., salvo l'impiego delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 13 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Il Direttore Generale
prof. Gianni Amunni

Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM)

Il Direttore
Dr. Francesco Visza